

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 610

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

### CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Estensione ai risparmiatori degli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ». Modifiche al comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 « Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione », convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119

*Presentata il 10 maggio 2018*

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il consiglio regionale del Veneto, nella seduta del 3 maggio 2018, ha deliberato di riproporre nuovamente all'esame del Parlamento, nell'identico testo, l'iniziativa di legge statale già presentata nella XVII legislatura (atto Camera n. 4492).

Il dramma economico del Veneto, esito del dissesto della Banca popolare di Vicenza Spa e della Veneto Banca Spa — circa 20 miliardi di euro perduti, a carico di 210.000 azionisti, con l'azzeramento del valore delle azioni (11 miliardi), le perdite

per 4 miliardi di patrimonio negli ultimi tre anni e gli aumenti di capitale per 4,9 miliardi — è forse il più pesante del secolo per il territorio regionale ma, fino ad oggi, non ha suscitato la dovuta attenzione, da parte dello Stato, verso i risparmiatori.

L'allarme sociale provocato dallo sconvolgimento del mercato bancario per le gravi vicende che hanno coinvolto le cosiddette « banche del territorio » ha indotto il consiglio regionale del Veneto a dar vita, con deliberazione n. 17 del 19 gennaio 2016, ad una Commissione d'indagine sui

gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto.

L'attività della Commissione – ora conclusa – si è sviluppata nei mesi drammatici interessati dai fatti di svolta dei due istituti di credito.:

l'assemblea del 5 marzo 2016, con cui la Banca popolare di Vicenza si è trasformata in società per azioni, ciò che Veneto Banca aveva fatto nell'assemblea del 19 dicembre 2015;

la mancata approvazione, da parte dell'assemblea del 5 marzo, dell'azione di responsabilità, nei confronti dei vertici societari, proposta dai soci;

la formula del prezzo di emissione dell'aumento di capitale della Banca popolare di Vicenza Spa, definita da un minimo di 0,10 euro ad un massimo di 3 euro per azione, diffusa il 19 aprile;

la bocciatura della quotazione in borsa della Banca popolare di Vicenza Spa del 2 maggio e la conseguente affermazione totalitaria del fondo Atlante;

l'assemblea del 5 maggio per l'approvazione del bilancio 2015 e il rinnovo dei vertici del consiglio di amministrazione della Veneto Banca Spa;

la formula del prezzo di emissione dell'aumento di capitale della Veneto Banca Spa, definita da un minimo di 0,10 euro ad un massimo di 0,50 euro per azione, diffusa il 30 maggio e l'attesa dell'ammissione o non ammissione in borsa dell'istituto;

le azioni penali e civili annunciate e intentate dai risparmiatori e la *class action* contro la Banca popolare di Vicenza Spa e la Veneto Banca Spa, giunta a quota 8.000 soci;

i tavoli di conciliazione richiesti, attesi, promessi e tentati fra banche ed associazioni di tutela dei consumatori.

Per gli azionisti della Banca popolare di Vicenza Spa e della Veneto Banca Spa – oltre 110.000 per la Banca popolare di Vicenza Spa e circa 80.000 per la Veneto Banca Spa – il «*bail in*» si è di fatto consumato, poiché l'intervento del fondo Atlante presso i due istituti di credito certo non ha modificato le sorti di un numero tanto elevato di soggetti, in gran parte risparmiatori, non speculatori. Famiglie, la-

voratori, aziende e artigiani il cui patrimonio mobiliare, spesso l'unico posseduto, è andato in fumo, per responsabilità gravi in massima parte ascrivibili a passate scelte gestionali delle due banche coinvolte, iscritte in un panorama di crisi finanziaria nazionale e internazionale.

Il numero imponente di persone che hanno patito e stanno patendo pregiudizi patrimoniali rende evidente la compromissione della fiducia dei risparmiatori, oltre all'enorme danno al «sistema imprese», all'economia e alle famiglie del Veneto.

Come, del resto, tacere che tanta parte di questi azionisti sottoscrisse gli aumenti di capitale precedenti al 2016 per accedere a finanziamenti necessari alla vita e alle attività economiche?

Per non parlare delle conversioni forzate di obbligazioni subordinate cui la Banca popolare di Vicenza Spa ricorse, alla fine del 2014, per conseguire il superamento degli *stress test* della Banca centrale europea.

Gli azionisti risparmiatori, negli ultimi anni, sono stati vittime delle comunicazioni sociali mistificatrici da parte dei consigli di amministrazione attualmente oggetto dell'accertamento delle autorità di vigilanza e della magistratura.

A fronte della tragedia che ha travolto i risparmiatori vittime del dissesto della Banca popolare di Vicenza Spa e della Veneto Banca Spa, risponde ad equità e a ragioni di giustizia sostanziale l'estensione della disciplina degli indennizzi forfetari a carico del Fondo di solidarietà – attualmente prevista dal decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, a favore dei soli investitori delle banche in risoluzione Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di risparmio di Chieti – agli azionisti della Banca popolare di Vicenza Spa e della Veneto Banca Spa che abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguenti alla riduzione del controvalore a 0,10 euro dei titoli azionari posseduti al 31

dicembre 2015, dei quali risultino titolari nel 2016.

È questo il senso e lo scopo della presente proposta di legge statale d'iniziativa regionale.

Con essa:

in primo luogo (articolo 1), si novella il comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istitutivo del Fondo di solidarietà – alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – estendendone l'erogazione delle prestazioni ai « risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa

dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro »;

in secondo luogo (articolo 2), introducendo l'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, si pongono, a favore di tali risparmiatori, qualora versino in condizioni d'indigenza o di vulnerabilità economica o sociale conseguenti all'azzeramento del valore delle azioni possedute, disposizioni che dettano i presupposti, le modalità e i criteri d'accesso all'indennizzo forfetario, mediante istanza diretta al Fondo interbancario di tutela dei depositi.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

L'articolo 1 novella l'articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015, istitutivo del Fondo di solidarietà – alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – estendendo l'erogazione delle prestazioni di esso ai risparmiatori che possiedono al 31 dicembre 2015 strumenti finanziari subordinati o titoli azionari emessi dalla Banca popolare di Vicenza Spa e dalla Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro.

Attraverso tale novellazione viene ampliata la platea dei soggetti che potranno accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, senza aumentarne l'ammontare.

L'articolo 2 introduce l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016 (recante disposizioni in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione), con il quale ci si limita a prevedere forme, modalità e condizioni in presenza delle quali i risparmiatori che possiedono al 31 dicembre 2015 strumenti finanziari subordinati o titoli azionari emessi dalla Banca popolare di Vicenza Spa e dalla Veneto Banca Spa (ovverosia i risparmiatori nei cui confronti l'operatività del Fondo interbancario è stata estesa – beninteso, a risorse invariate – per effetto dell'articolo 1 della presente iniziativa legislativa) potranno accedere a detto Fondo.

In concreto, la norma prevede che tali risparmiatori siano individuati in coloro che versano in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale conseguenti all'azzeramento del valore dei titoli posseduti, disponendo che – ove riconosciuto, mediante istanza da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 3) – un indennizzo sia definito forfaitariamente in misura pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto dei titoli.

Si ritiene che le novellazioni apportate alla normativa vigente dalla proposta di legge in oggetto, limitandosi ad incidere sull'ambito soggettivo dei potenziali destinatari del Fondo, non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione statale per l'anno finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 (legge n. 232 del 2016) e si risolvano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE  
D'INIZIATIVA REGIONALE

---

ART. 1.

*(Modifica del comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) »).*

1. Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché dei risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di strumenti finanziari subordinati o di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. L'accesso alle prestazioni è riservato a detti investitori e ai risparmiatori detentori di strumenti finanziari subordinati o azionisti della Banca popolare di Vicenza Spa e della Veneto Banca Spa che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti ».

ART. 2.

*(Modifica al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, « Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione »).*

1. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (*Accesso al Fondo di solidarietà per i risparmiatori degli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa*). — 1. I risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, possono chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 2, qualora abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguenti a detta riduzione di controvalore, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) ammontare del reddito complessivo dei risparmiatori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a euro 35.000;

b) valore del patrimonio mobiliare complessivo posseduto, sostanzialmente azzerato in conseguenza della riduzione del controvalore dei titoli azionari a 0,10 euro.

2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato dai risparmiatori per l'acquisto dei titoli azionari di cui al comma 1, detenuti alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata dai soggetti di cui al comma 1 al Fondo di solidarietà e deve indicare:

a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale;

b) la Banca presso la quale il risparmiatore ha acquistato i titoli azionari;

c) i titoli azionari acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore,

della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

4. Il risparmiatore allega all'istanza i seguenti documenti:

a) il contratto di acquisto dei titoli azionari;

b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;

c) l'attestazione degli ordini eseguiti;

d) una dichiarazione sull'ammontare del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

5. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le banche di cui al comma 1 sono tenute a consegnarne copia al risparmiatore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.

6. La richiesta di erogazione dell'indennizzo può essere fatta anche dagli azionisti che abbiano accettato la transazione di rimborso parziale con i due istituti di credito di cui al comma 1 ».

### ART. 3.

*(Termine per la presentazione dell'istanza al Fondo interbancario di tutela dei depositi).*

1. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 giugno 2016, n. 119, introdotto dalla presente legge, deve essere presentata dal risparmiatore interessato al Fondo interbancario di tutela dei depositi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

